



**CITTA' DI CANICATTI**  
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)  
\* \* \* \* \*

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.**

### **IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II**

**PREMESSO CHE** l'art.52 del d.Lgs.n.446 del 15.12.1997 disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie;

**CHE** l'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge 488/2001 stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale Irpef di cui al D.Lgs. 360/98, istitutivo dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, e successive modifiche ed integrazioni, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**CHE** con deliberazione n 1. del 28.01.2000 del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale è stata stabilita un'aliquota pari allo 0,2%, fissata successivamente pari allo 0,4% con deliberazione di G.M.n. 77/2001 e riconfermata nella stessa misura sino all'esercizio finanziario 2011;

**CHE** con deliberazione del consiglio Comunale n. 52 del 04.07.2012 è stato approvato il regolamento dell'addizionale Irpef comunale che prevede aliquote progressive per scaglioni di reddito con esenzione fino a 10.000,00 euro;

**RILEVATO CHE** con il Dl 138/2011, coordinato con la legge di conversione 148/2011, è stata prevista a partire dal 1° gennaio 2012 la non applicazione della sospensione di modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale di cui all'art. 1, comma 7, del D.L 93/2008, convertito, con modificazione, dalla legge 126/2008, confermata dall'art.1, comma 123 della legge 220/2010;

**CONSIDERATO** che in fase di stesura dei documenti contabili programmatici del triennio 2013/2015, per assicurare i programmi di spesa che garantiscano i livelli minimi dei servizi dell'esercizio finanziario 2013, al fine del raggiungimento del pareggio generale di bilancio è necessario applicare l'aliquota dell'addizionale nella misura massima potendo operare solo l'esenzione per i redditi inferiori ai 10.000,00 (diecimila /00);

**VISTO** l'art.8, del D.L.102 del 31.08.2013, con il quale è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il corrente esercizio finanziario;

**VISTO** il D.lvo 267/00;



**CITTA' DI CANICATTI**  
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)  
\* \* \* \* \*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.**

**PROPONE**

1. Di approvare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale Irpef che sub A) fa parte integrante e sostanziale della presente proposta di atto deliberativo determinando per l'anno 2013:
  - a) l'aliquota nella misura dello 0,80
  - b) l'esenzione dell'addizionale per redditi fino a 10.000,00 ( diecimila/00) euro ma se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 ( diecimila/00), l'addizionale è dovuta nella misura dello 0,80 sul reddito complessivo.

Il Dirigente della Direzione II  
Dott.ssa Carmela Meli

L'assessore alle finanze  
Dott.ssa Patrizia Bennici

Il Dirigente del Servizio finanziario visto l'art.49 del D.lgv. n. 267 del 18/8/2000, recepito dall'art.12 della L.R. n.30/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

IL DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE  
Dott.ssa Carmela Meli



*CITTA' DI CANICATTI*  
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)  
\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.**

SUB "A"

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**



**CITTA' DI CANICATTI**  
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)  
\*\*\*\*\*

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.**

### **Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione e dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs.446/1997 e disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ( IRPEF), istituita a norma dell'art.48, comma 10 L.27 dicembre 1997, n.449 e successive modifiche ed integrazioni

### **ART.2 - SOGGETTI PASSIVI**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel comune di Canicattì alla data de 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

### **ART.3 – CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE**

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche , al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ,ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle normative.

### **ART.4 –DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,8%;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006,n. 296;
3. la deliberazione de quo è pubblicata nel sito del Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **ART. 5 – ESENZIONE**

2. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non super l'importo di € 10.000,00 ( diecimila/00).



**CITTA' DI CANICATTI**  
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)  
\*\*\*\*\*

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.**

3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 ( diecimila/00), l'addizionale di cui all'art.1 , del presente regolamento è dovuta e determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

### **ART.6 – MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito in misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune , in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 2e 3 del D.Lgs, 28 Settembre 1998, n.360

### **ART. 6 - SANZIONI ED INTERESSI**

In caso di omesso , insufficiente o tardivo pagamento del tributo in oggetto , il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dal D.Lgs.471/472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre gli interessi di legge.

### **ART.8 – EFFICACIA**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2013.